



Note dell'Osservatorio n. 2/2010

Allegati

- Cosa prevede la legge regionale 40/1989 in materia di canoni concessori
- Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune) - modifiche intervenute
- I bilancio delle società titolari di concessioni di imbottigliamento
- Riparto contributi regionali ai comuni sede di stabilimenti di imbottigliamento
- Convenzione tra il Comune di San Giorgio in Bosco e San Pellegrino S.p.A .

Cosa prevede la normativa regionale in materia di canoni concessori?


Il settore delle acque minerali e termali è stato disciplinato con la l.r. 40/1989 ed è stato successivamente oggetto di numerose rivisitazioni. La legge prevede l'approvazione di un Piano regionale - non ancora predisposto - da parte del Consiglio regionale al quale devono adeguarsi i singoli piani di utilizzazione approvati a sua volta dalla Giunta. La norma del 1989 prevede, inoltre, che sia la Giunta a rilasciare i permessi di ricerca e le concessioni per l'imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente.

A fronte del rilascio del permesso di ricerca, la Regione percepisce un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro interessato pari a euro 30.000 per le acque minerali e di sorgente e di euro 500,00 per le acque termali (rivisto con l.r. 46/1999, l.r. 5/2000, l.r. 5/2001 e l.r. 22/2009).

A fronte del rilascio delle concessioni per l'imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente, alla Regione viene corrisposto:

- un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione pari a “*lire 200.000 (con un minimo di lire 30.000.000) nelle zone di montagna*” e “*lire 1.000.000 (con un minimo di lire 40.000.000) nelle zone di pianura*”; “*per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali di lire 50.000 (con un minimo di lire 1.500.000)*”;
- un diritto proporzionale per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti stabilito con l.r. 2/2007 pari ad euro 3,00 (introdotto con l'art. 20 della l.r. 1/2004 pari ad euro 0,65 rivisto con l.r. 2/2006 ad euro 1).

Nell'ottica di considerare la normativa regionale come finalizzata a disciplinare il settore delle acque minerali a tutela in particolare dei territori e degli enti che li amministrano, è interessante segnalare anche quanto previsto all'articolo 15, commi 3 bis e 3 ter (introdotti dalla l.r. 30 gennaio 1997, n. 6 art. 65 comma 1) ossia la possibilità da parte dei comuni di stipulare apposite convenzioni con i concessionari per quantificare il contributo che questi ultimi sono tenuti a riconoscere ai comuni stessi a copertura degli oneri diretti e indiretti sostenuti in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.



3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.

3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.

3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.

art. 65 della l.r.
30 gennaio
1997, n. 6 (BUR
n. 11/1997)

3 ter. La quantificazione dell'importo dovuto, sulla base dell'ammontare effettivo dell'onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.

4. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio, sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale a norma della lett. g), dell' art. 32 dello Statuto regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art. 53.

art. 21 della l.r.
23 agosto
1996, n. 28
(BUR n.
78/1996)

5. La quantificazione dell'importo dovuto è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.

Comma abrogato

6. Per le concessioni in atto la convezione deve essere stipulata entro tre mesi dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 4.

Comma abrogato

Comma abrogato

6 bis. Al fine di incentivare l'imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d'acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:

a) il novanta per cento della quantità d'acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;

b) l'intera quantità d'acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;

Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali.

art. 20 della l.r.
30 gennaio
2004, n. 1
(BUR n.
12/2004)

Analisi del bilancio delle società titolari di concessioni di imbottigliamento

Titolare concessione	anno	litri imbottigliati		ricavi delle vendite	utile	Dipendenti: numero – spesa				
		I/mc	Plastica			Vetro	Dirigenti	Impiegati	Operai	spesa
San Benedetto	2004			584.096.876	28.824.083	26	369	984	60.739.693	
	2005	mc	1.390.200	51.440	547.195.003	34.879.182	27	367	865	58.020.084
	2006	mc	1.403.363	54.017	391.490.942	21.387.485	28	372	816	39.282.283
	2007	mc	1.528.558	52.046	562.162.462	32.410.570	26	382	826	62.525.643
	2008	mc	1.539.854	53.403	574.946.129	59.811.116	26	385	822	62.343.663
	2009	n.d.								
Fonte Margherita	2004			1.234.291	-	665.428	2	18		
	2005	mc	6.147	10.878	1.747.051	-	1.187.925	6	21	
	2006	mc	12.462	13.772	2.664.610	-	1.686.748	7,5	24	
	2007	mc	16.941	17.186	3.517.247	-	1.978.426	8	28	
	2008	mc	18.714	18.711	4.130.877	-	1.551.948	7	32	
	2009	mc	16.305	19.170	4.191.219	-	1.767.336	9	27	
Fonte Posina	2004			216.106			8	17	810.570	
	2005			6.272.406	49.641				873.572	
	2006	mc	15.029	11.315	5.901.582	-	133.381	8	16	909.359
	2007	mc	14.845	10.815	6.067.233	-	128.130	17	9	989.359
	2008	mc	14.754	9.867	6.288.106	-	122.814	9	15	1.011.227
	2009	mc	16.872	9.074,5	6.526.043		125.510	9	15	961.344

Fonte Regina Staro										
2004	mc	8.455	644.355	-	131.906				306.368	
2005	mc	8.297	714.307	-	165.711				286.414	
2006	mc	-	758.377	-	270.989				235.687	
2007	mc	8.615	818.820	-	192.172				241.964	
2008	mc	8.205	911.181	-	258.414				271.305	
2009	mc	8.700	957.619	-	146.001				265.063	
Norda										
2003			63.334.698	611.450	5	44	160	8.187.365		
2004			59.949.802	156.359	6	44	158	8.280.534		
2005			59.948.561	-	244.969	7	43	176	8.333.730	
2006	mc	156.411	29.465	63.481.784	-	681.843	7	45	208	9.646.927
2007	mc	162.942	28.356	66.308.910	-	254.589	6	47	202	9.870.771
2008	mc	171.820	27.171	68.905.228	39.801	6	45	204	10.306.596	
2009	n.d.									
Sanpellegrino										
2003			838.380.869	33.438.205	69	619	1.366	95.700.331		
2004			784.661.874	108.661.011				94.234.330		
2005			781.322.308	40.647.748	72	775	1.374	96.304.908		
2006			831.497.032	20.576.648	71	796	1.379	96.407.124		
2007	Mc	1.113.126	28.954	869.413.291	28.716.265	62	661	1.243	97.952.947	
2008	Mc	973.892	26.083	808.800.810	-	28.069.742	63	640	1.188	93.543.063
2009										

Compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede stabilimenti di imbottigliamento – Riparto contribuiti regionali

DGR	Descrizione	Criteri assegnazione contributo e importo		Comune Beneficiario
		50% in parti uguali	50% in base al volume annuale di acqua emunta	
n. 2455 del 07 agosto 2007	Compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali	50.000	163.798,36	Scorzè (VE)
		50.000	97.093,39	S. Giorgio in Bosco (PD)
		50.000	16.575,41	Recoaro Terme (VI)
		50.000	1.668,87	Posina (VI)
		50.000	3.839,85	Torrebelvicino (VI)
		50.000	17.024,12	Valli del Pasubio (VI)
		50% in parti uguali	50% in base al volume annuale di acqua imbottigliata nel 2007	Totale
n. 2087 del 29 luglio 2008	Compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali	50.000	149.250,49	Scorzè (VE)
		50.000	110.909,83	S. Giorgio in Bosco (PD)
		50.000	11.911,07	Recoaro Terme (VI)
		50.000	2.759,51	Posina (VI)
		50.000	3.670,07	Torrebelvicino (VI)
		50.000	21.499,03	Valli del Pasubio (VI)
		50% in parti uguali	50% in base al volume annuale di acqua imbottigliata nel 2008	Totale
n. 4147 del 29 dicembre 2009	Compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali	50.000	152.668,01	Scorzè (VE)
		50.000	99.413,84	S. Giorgio in Bosco (PD)
		50.000	10.540,47	Recoaro Terme (VI)
		50.000	2.707,22	Posina (VI)
		50.000	4.117,12	Torrebelvicino (VI)
		50.000	30.553,34	Valli del Pasubio (VI)
		50% in parti uguali	50% in base al volume annuale di acqua imbottigliata nel 2008	Totale

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Rep. N. 1687/2007

PROVINCIA DI PADOVA


OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO E LA DITTA SAN PELLEGRINO S.P.A. RELATIVA AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE MINERARIA "VERA".

L'anno duemilasette il giorno otto del mese di giugno alle ore 9,30 nella sede municipale , tra i Sigg.ri:

- **Marcolongo rag. Leopoldo**, Sindaco pro-tempore del Comune di San Giorgio in Bosco;
- **dott. Massimo Angelini**, nato a Sondrio (SO) il 22.06.1957, in rappresentanza della soc. San Pellegrino S.p.A. - sedente in Via Ludovico Il Moro n. 35 - cap. 20135 MILANO - p.i. 00753740158;

Premesso:

- che in data 29.03.2007 viene a scadere la concessione di acqua minerale, di cui la soc. San Pellegrino S.p.A. è titolare, disposta dalla Regione Veneto con deliberazione della G.R. n. 3644 del 23.06.1987;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2423 del 13.09.2002, è stato autorizzato, alla soc. San Pellegrino S.p.A., in via sperimentale e con prescrizioni, la prosecuzione dell'utilizzo delle pompe sommerse nei pozzi



della concessione denominata "Vera", fino al 29.03.2007, data di scadenza della concessione mineraria;

- che la soc. San Pellegrino S.p.A., ha provveduto a chiedere alla competente Regione Veneto il rinnovo della predetta concessione;
- che il Comune di San Giorgio in Bosco, ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, radicato presso la Regione Veneto, afferente al rilascio del rinnovo della concessione mineraria di cui trattasi;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 9.03.2007, esecutiva, è stato disposto di approvare in schema la presente convenzione;


tutto ciò premesso;

si conviene quanto segue:

Art. 1)

Il Comune di San Giorgio in Bosco chiederà alla Regione Veneto che il rinnovo della concessione di acqua minerale con l'autorizzazione all'utilizzo delle pompe sommerse, abbia durata di anni tre dal 29.03.2007.


Fatte salve eventuali condizioni e limiti più restrittivi imposti dalla Regione, la soc. San Pellegrino S.p.A. si impegna a mantenere e



rispettare il limite della depressione non superiore ai 4 metri dal piano campagna di ciascun pozzo siccome fissato dal decreto regionale n. 344 del 5.09.1997, dando atto che il piano campagna è già stato definito dal riferimento posto in ciascun vano pozzo.

ART. 2)

Le parti concordano che durante il periodo di efficacia della concessione mineraria, saranno proseguiti a cura del Comune di San Giorgio in Bosco i programmi di controllo della falda artosiana posta tra i 40 ed i 60 m di profondità già concordati a mezzo della convenzione in data 3.04.2002 Rep. 1037/2002, e dell'Atto di Intesa acclarato al protocollo del Comune in data 24.10.2006 col n. 15123, compreso il controllo idrochimico sulle acque erogate dei pozzi presenti nel territorio comunale, in due campagne di prelievi: estiva ed invernale; i prelievi saranno eseguiti dal professionista, e le analisi saranno effettuate a cura e spese della soc. San Pellegrino presso il proprio laboratorio di San Giorgio in Bosco come da allegato B) alla deliberazione del C.C. n. 6/2002.



Le parti si danno reciprocamente atto che il Comune di Cittadella con deliberazione della G.C. n. 247 del 3.07.2006, esecutiva, ha espresso il proprio assenso alla estensione del monitoraggio nella parte sud del proprio territorio.

Il controllo sarà eseguito dal tecnico incaricato dal Comune di San Giorgio in Bosco in affiancamento ad un rappresentante della società, la quale si impegna a mantenere accessibili i luoghi e gli impianti oggetto di controllo.

Art. 3)

La soc. San Pellegrino S.p.A., si impegna a versare al Comune di San Giorgio in Bosco, entro il 30 aprile degli anni 2007, 2008 e 2009, l'importo annuo di € 90.000,00, mediante versamento alla Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare di Verona e Novara filiale di San Giorgio in Bosco, oppure mediante versamento su conto corrente postale.

Nel caso che la concessione mineraria regionale abbia durata quinquennale, la soc. San Pellegrino S.P.A., si impegna autonomamente a versare al Comune di San Giorgio in Bosco, entro il 30 aprile degli anni 2010 e 2011, l'importo annuo di € 110.000,00.



Il Comune di San Giorgio in Bosco utilizzerà il succitato importo per il pagamento delle spese professionali afferenti ai controlli pattuiti al precedente articolo, nonché per altri fini istituzionali.

Il mancato versamento dell'importo succitato, nonché il ritardo dello stesso oltre 30 giorni dalla scadenza, dà titolo al Comune di procedere al recupero del credito comprensivo di interessi bancari, nonché del risarcimento dell'eventuale connesso danno subito.

Qualora la concessione mineraria rilasciata dalla Regione abbia durata superiore ai cinque anni con riguardo all'utilizzo delle pompe sommerse, la soc. San Pellegrino S.p.A. si impegna a sottoscrivere una nuova convenzione per il periodo successivo, salva e impregiudicata la facoltà per il Comune di San Giorgio in Bosco, di fare opposizione ed attivare ogni azione presso le competenti autorità a difesa dei propri interessi.

Comune di San Giorgio in Bosco
Il Sindaco
Marcolongo Leopoldo



San Pellegrino S.p.A.
un procuratore
dott. Massimo Angelini